



VERBALE N.03
APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE
Assemblea Straordinaria del 29 ottobre 2020

L'anno **2020** (duemilaventi) il giorno **29** (ventinove) del mese di ottobre si è svolta l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **L'Abbraccio** (c.f.95095810651) per l'approvazione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle organizzazioni di volontariato e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore, alla disciplina generale degli enti del terzo settore, alle disposizioni relative all'attività di volontariato e alla figura del volontario,; alla disciplina sulle associazioni del terzo settore, alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato, nonché alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai rapporti con gli enti pubblici, alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile.

Sono presenti 20 (venti) associati su 26 (ventisei) iscritti aventi diritto.

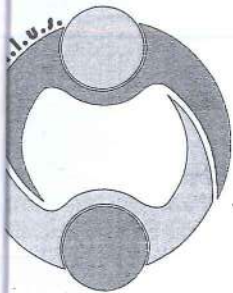
Hanno votato favorevolmente 19 (diciannove) associati, un presente si è astenuto, non ci sono stati voti contrari. Lo statuto, in versione integrale, è allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente dell'Associazione Matteo Marzano di registrare il presente verbale con l'allegato "A" [statuto] presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta da bollo e da imposta di registro per quanto è disposto dall'art. 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Il Presidente
(Matteo Marzano)

Il Segretario
(Cono Morena)





ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE APPROVANO IL NUOVO STATUTO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 OTTOBRE 2020

1	ADESSO Rosa	Rosa Adesso
2	ADINOLFI Giuseppe	Giuseppe Adinolfi
3	ARTUSO Francesca	ASSENTE
4	CITRO Alessio	Alessio Citro
5	D'AGOSTINO Cinzia	ASSENTE
6	DE FALCO Anna	Anna De Falco
7	DE GIORGIO Massimo	Massimo De Giorgio
8	DI LIETO Donatella	Donatella Di Lieto
9	ELIA Brigida	ASSENTE
10	FONTOURA DUTRA Carmen	Carmen Fontoura Dutra
11	GUERRIERO Annamaria	ASSENTE
12	KURON Pawel	ASSENTE
13	LANDI Giovanna	Giovanna Landi

14	LANDI Paola	Paola Landi
15	MAMMATO Adolfo	Adolfo Mammato
16	MARESCA Loredana	Loredana Maresca
17	MARRAZZO Elena	Elena Marrazzo
18	MARZANO Alfonso Maria	Alfonso Marzano
19	MARZANO Elena	Elena Marzano
20	MARZANO Matteo	Matteo Marzano
21	MORENA Cono	Cono Morena
22	NARDELLI Antonio	Antonio Nardelli
23	PALATUCCI Silvia	Silvia Palatucci
24	PASSARELLA Mario	Mario Passarella
25	VEGLIANTE Gemma	ASSENTE
26	VENTURA Antonino	ASTENUTO

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 3648 del 02/12/2020
per l'importo di €
Salerno, il 02/12/2020



Il Presidente
Matteo MARZANO

Matteo Marzano



Associazione "l'Abbraccio-onlus"
via Fresa, 1 - 84131 - Salerno
C.F. 95095810651 - P.Iva 05423440659
Codice destinatario N92GLON
www.abbraccio-onlus.it - info@abbraccio-onlus.it



ELPIS
RISTORANTE
SOCIALE



via Fresa, 1 • San Leonardo 84131 Salerno • Tel. 089 301519
elpis@abbraccio-onlus.it

Allegato "A" al verbale di Assemblea straordinaria del 29/10/2020.

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

«L'ABBRACCIO»

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo settore" o "C.T.S.") e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 32-34, l'associazione denominata "L'Abbraccio", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione sarà aggiunto l'acronimo "ODV", senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "L'Abbraccio ODV" oppure "L'Abbraccio organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Via Fresa, 1 loc. San Leonardo - Salerno. Il trasferimento della sede è adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività

d'interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- promuovere iniziative per il recupero dei soggetti a rischio, soprattutto giovanili, compresa la possibilità di offrire loro di svolgere servizio sociale o pene alternative presso l'Associazione;
- mettere in essere tutte le attività necessarie per l'assistenza di cittadini svantaggiati, siano essi anziani, bambini, portatori di handicap, extracomunitari e quant'altro;
- realizzare attività di sostegno materiale e psicologico e di orientamento ai servizi esistenti a favore di persone che vivono problematiche di dipendenza, non solo da sostanze, e di indigenti.

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- interventi finalizzati alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale;
- interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre





reddito per limitazioni personali o sociali;

- interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- approfondire, in particolare con i giovani, i problemi di difesa dall'inquinamento e di salvaguardia dell'ambiente naturale;
- svolgere attività di formazione nel campo ambientale, culturale, paesistico, enogastronomico, archeologico, faunistico - floreale anche attraverso la gestione dei Centri di Educazione Ambientali;
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente naturale e del patrimonio ittico - faunistico, botanico e dei prodotti del sottobosco;
- svolgere attività di formazione professionale organizzando corsi di protezione civile, di educazione ambientale e per l'ottenimento della qualifica di guardia c.d. ambientale;
- promuovere una conoscenza rispettosa della natura esercitando funzioni di impulso, supporto e formazione finalizzate a promuovere e ad indirizzare le attività di sviluppo ecoturistico, come escursioni naturalistiche per scolaresche o gruppi, turismo naturalistico di qualità, attività espositive didattiche e turistico ricreative, che saranno svolte dall'Associazione o da altri soggetti quali associazioni ambientaliste o cooperative locali;
- promuovere e far conoscere i diritti internazionali dell'uomo e del cittadino;
- acquisire i riconoscimenti di legge necessari per formare, con relative attestazioni ufficiali, guide turistiche, guardia parchi, cuochi, operatori sociosanitari e professionali;
- formare gruppi di lavoro specializzati nei campi di interesse dell'Associazione per la



realizzazione di eventi e di manifestazioni culturali.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti specifiche azioni:

- promuovere il rapporto tra uomo, natura ed ambiente in modo da consentire una equilibrata armonia, anche favorendo iniziative volte alla tutela della salute intesa come bene individuale e collettivo;
- combattere nell'interesse della collettività, con tutti i mezzi idonei e leciti, gli attentati ai delicati equilibri naturali, già così duramente provati, per evitare imprevedibili ripercussioni sul futuro dell'umanità all'uopo l'Associazione potrà chiedere all'Autorità competente la nomina di guardie giurate ittiche - ecologiche - ambientali - protezionistiche - zoofile - venatorie volontarie previste da leggi nazionali e regionali, da regolamenti provinciali o da ordinanze sindacali per la salvaguardia ambientale e per la protezione della fauna, costituendo, così, il Servizio Provinciale di Sorveglianza;
- lavorare su progetti di educazione ambientale che mirano alla riqualificazione della particolare biodiversità degli ecosistemi acquatici;
- promuovere la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse idriche e naturali.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti specifiche azioni:

- organizzare manifestazioni, attività d'istruzione, raccolta di documentazione e di dati, mostre, proiezioni di film e diapositive, convegni, seminari, dibattiti, escursioni, gite e visite





guidate nelle oasi e nei parchi naturali, nel territorio boschivo, montano, lungo i corsi d'acqua e nelle zone di produzione e riproduzione della fauna e della flora al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio ecologico - ambientale e faunistico;

- promuovere, favorire e collaborare a tutte le manifestazioni culturali, ambientali, sportive e ricreative promosse sul territorio, purché esse forniscano precise garanzie di tutela, rispetto e conservazione della flora, della fauna e del paesaggio ambientale;
- promuovere, favorire e collaborare a tutte le manifestazioni culturali, ambientali, sportive e ricreative promosse sul territorio, purché esse forniscano precise garanzie di tutela, rispetto e conservazione della flora, della fauna e del paesaggio ambientale;
- operare per la diffusione di informazioni idonee tramite il web o, anche, attraverso testate giornalistiche, per far conoscere tutti gli atti amministrativi degli Enti e delle Amministrazioni locali inerenti: spettacoli e manifestazioni, contributi, finanziamenti, ambiente e raccolta differenziata, viabilità, e tutto quanto attiene agli scopi statutari;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- promozione dell'arte in tutte le loro forme, al fine di favorire le opportunità di dialogo "emozionale" tra le persone che vivono in situazioni di "agio" con quelle che vivono un disagio sociale e l'utilizzo di "linguaggi non verbali" utili a diffondere i valori positivi legati alla solidarietà e contaminare la comunità per ritrovare un dialogo con il territorio;
- promuovere attività teatrali, musicali e culturali, dirette e guidate da esperti del settore, coinvolgendo come protagonisti delle iniziative i giovani e in particolare quelli svantaggiati.



k) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso mediante

la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti specifiche azioni:

- organizzare gite turistiche, religiose e culturali, in collaborazione con altri enti o associazioni, destinate a persone che non hanno risorse per permetterselo;
- promuovere e organizzare colonie marine per ragazzi disagiati;
- organizzare percorsi culturali per conoscere le bellezze naturali, storiche e artistiche del territorio.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- educazione, formazione/informazione e sensibilizzazione rivolte principalmente ai giovani, da realizzare preferibilmente in contatto con gli istituti scolastici;
- orientamento dei giovani verso una cultura "della partecipazione", alla vita di comunità e ai valori legati alla solidarietà;
- animazione ludiche, sportive e ricreative rivolte a minori, adolescenti e giovani a rischio di devianza sociale per favorire percorsi di integrazione, stimolare la loro capacità di socializzazione e contribuire allo sviluppo culturale e civile degli stessi e delle loro famiglie.

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- sviluppare reti e collaborazioni virtuose con attori del territorio per organizzare una buona accoglienza dei migranti e sostenerli nelle prime necessità;
- mettere in atto interventi che favoriscano il positivo inserimento dei cittadini immigrati nei territori per favorire l'integrazione e l'esercizio della cittadinanza attiva.

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive





modificazioni, mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- favorire attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare con la collaborazione delle aziende agricole, delle cooperative sociali e i servizi sociali delle istituzioni locali il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni.
- applicare le politiche del welfare in ambito territoriale attraverso l'agricoltura sociale, coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini.
- creare una fattoria tradizionale, o di un allevamento di animali di vario genere, economicamente e finanziariamente sostenibile, e gestita da una o più persone associate, che svolga la propria attività agricola o zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato in maniera "integrata" e a vantaggio di soggetti deboli (portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti, anziani, etc.), residenti in aree fragili (montagne o centri isolati). Il tutto solitamente in collaborazione con istituzioni pubbliche.
- coinvolgere gli operatori in iniziative agricole socialmente utili (si pensi agli assistenti sociali, psicologi, educatori, operatori agricoli e zootecnici, ecc) sotto il profilo terapeutico e riabilitativo, praticando terapie assistite con gli animali (ippoterapia, onoterapia) e quelle ortoculturali.
- favorire la riappropriazione da parte dell'individuo del proprio ruolo in società da un punto di vista professionale e il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione delle tecniche e le pratiche agricole.

[Handwritten signature]

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- orientare le persone, in particolare gli adolescenti, verso una cultura "della partecipazione" alla vita di comunità e ai valori legati alla solidarietà attraverso le attività sportive.

organizzate dall'Associazione o da altri soggetti;

- organizzare attività di animazione ludiche, sportive e ricreative rivolte a minori, adolescenti e giovani a rischio di devianza sociale per favorire percorsi di integrazione, stimolare la loro capacità di socializzazione e contribuire allo sviluppo culturale e civile degli stessi e delle loro famiglie;
- promuove azioni volte a sviluppare le attività manuali, motorie e quelle ludico sportive rivolte a disabili, minori, adolescenti e giovani a rischio di devianza;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo, mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- attivare il pronto soccorso sociale e i banchi alimentari, d'indumenti e farmaceutici a favore di coloro che si trovano in situazioni, anche temporanee, di disagio, di isolamento e di povertà;
- potenziare la ristorazione sociale, già erogata dall'Associazione a tutte le persone bisognose e disagiate;
- incrementare la fornitura di servizi gratuiti ai bisognosi sia per l'igiene personale sia per fornire gli strumenti necessari curare il disagio psichico e le condizioni precarie di salute;
- promuove e svolge attività ed iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana;
- organizza e svolge azioni di recupero, riutilizzo e contrasto dello spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; tutelare in tutte le forme i diritti civili delle persone che vivono un disagio sociale,



economico, fisico e mentale, mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- favorire gli incontri tra soggetti senza alcuna discriminazione politica, razziale e religiosa, onde facilitarne il dialogo ed arricchire le rispettive culture in materia di non violenza, difesa non armata e tutela dei diritti civili;
- promuove attività culturali ed educative per la formazione ed informazione sulla legalità, la non violenza e la tutela dei diritti civili per gli associati e per tutti gli interessati con pubblici convegni, dibattiti, seminari, workshop, avvalendosi anche del supporto di esperti;
- promuove esperienze aggregative fra cittadini, la partecipazione attiva per il superamento di ogni forma di disagio, di discriminazione sociale e culturale.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, reciproco (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017), mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- svolgere servizio di mediazione familiare per mantenere aperta la comunicazione tra i genitori separati o in via di separazione al fine di analizzare ed affrontare gli eventuali conflitti nella gestione dei figli ed individuare buone prassi condivise che possano aiutare il miglior esercizio della loro funzione genitoriale anche dopo la rottura del legame di coppia;
- promuovere presso gli enti e le istituzioni pubbliche tutte le azioni necessarie al miglioramento delle condizioni umane e, soprattutto per le persone svantaggiate, comunque finalizzate a un modo migliore di vita, che possa condurli alla felicità.

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:



- presidio del territorio finalizzato all'identificazione e studio degli scenari di rischio possibili nell'ambito di operatività dell'associazione, finalizzate all'allertamento delle strutture e delle autorità di protezione civile;
- assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, anche con la distribuzione di pasti da potersi preparare e distribuire nei punti di raccolta dei soccorritori e/o della popolazione;
- supporto logistico ed operativo ad altri enti ed autorità di protezione civile in caso di eventi calamitosi;
- svolgere attività e compiti di protezione civile, intervenire con i propri volontari nelle attività di protezione civile sia per la previsione sia per la prevenzione sia per il soccorso,
- svolgere attività sia di avvistamento sia di perlustrazione sia di primo intervento per l'A.I.B. (antincendio boschivo);
- attivare un servizio di pubblica utilità che collabori con le forze di polizia e con le direzioni amministrative in eventi, manifestazioni, spettacoli, ecc. anche con l'eventuale creazione di un gruppo specialistico di addetti alla security;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017), mediante la realizzazione delle seguenti specifiche azioni:

- ristrutturazione e gestione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione gratuitamente per la comunità;

Per l'attività d'interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da





quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione opererà anche in rete con altri organismi, associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello locale sia a livello nazionale.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni di livello superiore.

Articolo 3 - Soci.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 del C.T.S.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera o portando interessi omogenei, con le loro competenze e conoscenze. Possono essere ammesse altre organizzazioni di volontariato in numero illimitato; possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato, e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, sotto il coordinamento e la rappresentanza

di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo e attivo. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a determinate attività, azioni e iniziative poste in essere dall'associazione che si caratterizzano per la loro intrinseca pericolosità.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione sono denominati "soci fondatori". L'Assemblea dei soci può attribuire la qualifica di "socio onorario" a chi si sia distinto per il contributo fornito per il raggiungimento degli scopi sociali o per il particolare sostegno materiale o morale e lo status di "socio sostenitore" alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'O.D.V., contribuiscono economicamente alle sue attività; i soci onorari e sostenitori sono esentati dal versamento della quota sociale. Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai predetti soci esonerati, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 4 – Diritti dei soci.

I soci hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto, secondo quanto meglio stabilito nel seguito del presente statuto;

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dall'Art. 17 comma 4 del C.T.S., purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Consiglio direttivo, mediante l'adozione di delibere o di un Regolamento generale.

I diritti garantiti al socio persona giuridica sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associatoⁱⁱ.

Articolo 5 – Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6 – Adesione.

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta

d'iscrizione dà atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e concede

l'autorizzazione al trattamento degli stessi.

I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio.

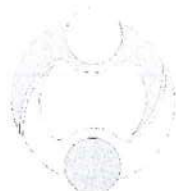
La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e comunque in ogni altro caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione potrà essere espulso dall'associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata A.R., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.





deliberando con voto segreto.

Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio direttivo con un preavviso minimo di trenta giorni.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 8 – Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio direttivo;

il Presidente.

l'Organo de garanti.

l'Organo di controllo.

organo obbligatoriamente da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;

l'Organo di revisione.

organo obbligatoriamente da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due

mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 9 – Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta di tutti i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni e i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo - in numero compreso tra 3 e 7 - e dell'Organo di controllo, sulla base di uno specifico Regolamento elettorale approvato dalla stessa Assemblea;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Ogni socio potrà intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di due associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali e persone invitate a interloquire su specifiche questioni, su richiesta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, ~~se nominato~~, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché esso non sia inferiore al 20% degli aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Essa è valida con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Sia nell'Assemblea ordinaria sia in quella straordinaria, ogni socio ha diritto a un voto. Sono ammesse due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione alla Commissione Elettorale, che verifica la loro validità.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'0, comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



In particolare, e tra gli altri, sono compiti di codesto organo:

- nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente e assegna e revoca le cariche sociali di Segretario e Tesoriere;
- delega specifici compiti al Presidente;
- promuove le attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redige un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assume eventuale personale dipendente dell'Associazione, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dall'articolo 16 comma unico del Codice del Terzo Settore, e provvede al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratifica alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assume i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo per l'anno che verrà entro il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno in corso e quello consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- propone all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed

Provinciale di Salerno
7/12/2019
AV

elargizioni varie;

- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- compie operazioni economiche a nome per conto dell'Associazione per spese di qualsiasi importo, però quelle superiori a € 5.000,00 (cinquemila/zero) dovranno essere successivamente ratificate dall'Assemblea dei soci.

- delibera circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

- deferisce all'organo di controllo i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto.



- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal C.T.S. e dagli atti ivi richiamati su specifiche indicazioni del Tesoriere;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- delibera l'ammissione degli associati;

- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e deferisce all'Assemblea gli associati per cui ravveda i presupposti per l'espulsione;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S.





Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. Nel caso in cui la sostituzione, secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di febbraio;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere assolti dallo stesso consigliere. Il Presidente, se lo riterrà necessario, potrà svolgere le funzioni assegnate alle precedenti figure.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta quella dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato assegnato al Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali con i criteri stabiliti dal Regolamento elettorale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Articolo 12 – Sindaco [Organo di garanzia].

Il Sindaco è l'organo monocratico di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Al Sindaco sono assegnati i seguenti compiti:



- controllare l'attuazione delle norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione;
- dirimere in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali;
- controllare l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi e di tutela della riservatezza dei dati personali;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Sindaco è nominato dall'Assemblea egli non potrà ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Al Sindaco non può essere assegnato alcun compenso per l'attività istituzionale, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della sua carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione e alcune sue funzioni, specifiche dell'Organo di controllo, cessano con la nomina di tale Organo.

Art. 12 bis – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del C.T.S.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.


L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 12 ter – Revisione legale dei conti.

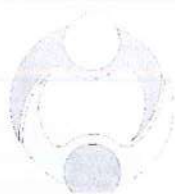
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 – Divieto di distribuzione degli utili.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3



CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 – Risorse economiche.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 16 – Bilancio di esercizio.

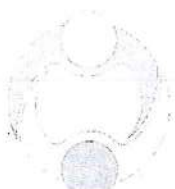
L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore



entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce.

Articolo 17 – Bilancio sociale e informativa sociale.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, siano superiori a cento-mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.



Articolo 18 – Libri Sociali.

 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo;

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Articolo 19 – Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività

in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 [C.T.S].

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in uno specifico registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 – Lavoratori.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta



dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22 – Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle successive modifiche e integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

i Si utilizzi la dizione: «Allegato "A" all'atto costitutivo» (dove "A" indica l'enumerazione elenco degli allegati e quindi va adattato a seconda dell'effettivo indice degli allegati) nel caso in cui si tratti di statuto redatto al momento della costituzione dell'Associazione.
Nel caso in cui si tratti di modifica statutaria si usi la dizione: «Allegato "A" al verbale di assemblea straordinaria del 29/10/2020 di modifica dello statuto»

ii Nel caso in cui si intenda attribuire agli enti associati un numero di voti maggiore di 1 (fino a 5) in proporzione al numero degli iscritti (cfr. art. 24, comma 2, CTS), deve essere specificato (in questo punto oppure nell'articolo dedicato all'Assemblea)